

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1979

Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 marzo 1968, n. 325, nei due primi commi dell'articolo 11, dei quali si chiede la modifica, non è aderente al dettato costituzionale che ripartisce il territorio nazionale in Regioni e fonda l'organizzazione decentrata del Paese sulle Regioni stesse. Di qui nasce la necessità ormai non più differibile di dotare le Regioni Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta di una direzione compartimentale nel settore delle poste.

In particolare, la Valle d'Aosta presenta una problematica specifica e una condizione del tutto peculiare i cui riflessi si ripercuotono anche sull'organizzazione di servizi, quali quelli postali, che per le loro caratteristiche possono sembrare avulsi dalle condizioni storico-ambientali in cui si espletano. Il riferimento va, in questo caso, al bilinguismo sancito dal dettato costituzionale e alla posizione geografica della Regione,

fatti che non hanno bisogno di ulteriori precisazioni.

In Valle d'Aosta esistono attualmente, oltre alla direzione « provinciale » di Aosta (e basterebbe questa circostanza a configurare l'anomalia della situazione lamentata, che non tiene conto della configurazione di Regione — e non più di provincia — della Valle d'Aosta), 73 uffici dell'Amministrazione delle poste, i quali rendono un servizio di notevole rilevanza economica e sociale e potrebbero, con la costituzione di un compartimento autonomo, fruire di una efficiente organizzazione centrale.

Anche per le altre Regioni esistono, quanto meno, analoghe motivazioni di carattere generale che rendono necessaria questa decisione nei loro confronti, anche per attuare finalmente quel decentramento amministrativo da tempo previsto e promesso, ma ancora non realizzato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 325 del 12 marzo 1968 sono così modificati:

« Ai fini dell'attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite venti direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale, le attribuzioni e i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:

Valle d'Aosta: Aosta;
Piemonte: Torino;
Lombardia: Milano;
Veneto: Venezia;
Friuli-Venezia Giulia: Trieste;
Trentino-Alto Adige: Trento;
Liguria: Genova;
Emilia-Romagna: Bologna;
Toscana: Firenze;
Marche: Ancona;
Umbria: Pesaro;
Lazio: Roma;
Abruzzo: Pescara;
Molise: Campobasso;
Campania: Napoli;
Puglia: Bari;
Basilicata: Potenza;
Calabria: Reggio Calabria;
Sardegna: Cagliari;
Sicilia: Palermo ».